



Manuale delle procedure antiriciclaggio

Validato dall'Amministratore Unico – Orazio Figura

Emesso il 06/07/2023

In vigore dal 20/07/2023

Manuale delle procedure antiriciclaggio

Sommario

Manuale delle procedure antiriciclaggio	2
Sommario.....	2
1. Premessa	3
2. Definizioni	4
3. Il processo.....	8
4. Fase 1: Adeguata verifica	8
4.1 Identificazione del beneficiario e Esecutore	9
4.2 Identificazione del titolare effettivo.....	9
4.3 Approccio basato sul rischio – Valutazione.....	10
4.3.1 Misure semplificate di adeguata verifica.....	11
4.3.2 Misure rafforzate di adeguata verifica	11
4.4 Procedure in tema di individuazione e adeguata verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)	13
5 Il Gestore Antiriciclaggio.....	13
6 Fase 2: Valutazione del rischio riciclaggio ed eventuale segnalazione dell'operazione sospetta.....	14
6.1 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette	15
6.2. Archivio delle segnalazioni.....	15
7. Fase 3: Formazione e segnalazione anomalie e processo di miglioramento.....	15
8. Disponibilità e accessibilità dei dati.....	15
Allegato A: Paesi terzi ad alto rischio	16
Allegato B: Rischio riciclaggio nelle province italiane	16
Allegato C: Indicatori di anomalia antiriciclaggio per Pubblica amministrazione [allegato esterno]	17

1. Premessa

Sviluppo Toscana S.p.A. rientra tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, che prevede obblighi di adeguata verifica e di eventuale segnalazione all'UIF delle operazioni cd. "sospette", come meglio individuate nel presente documento.

Sviluppo Toscana S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 è destinataria di tali obblighi in quanto titolare di alcuni compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Scopo del presente Manuale è, pertanto, quello di definire le modalità per la gestione degli adempimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in riferimento ai beneficiari degli interventi ed alle operazioni poste in essere da Sviluppo Toscana S.p.A..

Lo stesso è rivolto alle U.O. di Sviluppo Toscana che, nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo, operano nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- a) adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Gli obblighi di adeguata verifica sono in capo a:

- a) tutti gli **istruttori** cui compete la verifica delle informazioni rilasciate ai fini antiriciclaggio e la congruenza delle stesse con quanto presente negli applicativi, oltre agli eventuali approfondimenti richiesti dalla normativa; gli stessi provvedono a fare la valutazione ai fini antiriciclaggio e a informare il proprio Responsabile U.O. in caso di rilevazione di motivi di sospetto;
- b) i Responsabili di U.O. i quali verificano le casistiche rilevanti e procedono a segnalare al Gestore le operazioni sulle quali si concretizza un sospetto rilevante ai fini antiriciclaggio;
- c) al personale addetto alla gestione dei contratti e degli appalti.

L'attività è finalizzata alla gestione concreta dei rapporti con i beneficiari al fine di mantenere aggiornata la conoscenza degli stessi ed avviare, ove ritenuto opportuno, l'iter di segnalazione delle operazioni sospette.

Analizzate le aree di rischio e le fasi di processo, la Società ha definito che l'adeguata verifica deve essere effettuata in fase di:

- **verifica di ammissibilità delle domande di contributi previsti dai bandi gestiti da Sviluppo Toscana;**
- **verifica dell'ammissibilità di accoli/trasferimenti;**
- **controlli I livello e pagamenti;**
- **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici [con il supporto indicatori di anomalia specifici].**

oltre che in ogni situazione ritenuta rilevante ai fini antiriciclaggio

I processi sotto descritti, se applicabili, vengono osservati in tutte le fasi sopra elencate.

Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel presente Manuale.

2. Definizioni

BENEFICIARIO	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico. Nell'ambito dei procedimenti di concessione dei contributi beneficiari sono le MPMI, le grandi imprese, gli organismi di ricerca, i professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione. Nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici/incarichi professionali, sono gli operatori economici/professionisti.
CONTROLLI DI LINEA O CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO	I controlli effettuati dalle strutture operative, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del <i>back office</i> , o incorporati nei presidi informatici e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.
DATI IDENTIFICATIVI	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
DECRETO ANTIRICICLAGGIO	D.lgs. 231/2007 che dà attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
ESECUTORE	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del beneficiario o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del beneficiario.
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FONTI AFFIDABILI E INDIPENDENTI	<p>Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del beneficiario diverso da persona fisica e del Titolare Effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli albi ed elenchi dei soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (inclusi prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate); ▪ i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio; ▪ le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari, incluse quelle che possono essere acquisite attraverso i siti web
INDICATORI DI ANOMALIA	Fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dai beneficiari, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
OPERAZIONE OCCASIONALE	Un'operazione non riconducibile a un Rapporto Continuativo (come <i>infra</i> definito) in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del beneficiario.
PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO	Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come per tempo individuati dalla Commissione europea.
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)	<p>Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti

	<p>politici;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; <ol style="list-style-type: none"> 2. sono familiari di Persone Politicamente Esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3. sono soggetti con i quali le Persone Politicamente Esposte intrattengono notoriamente stretti legami: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, congiuntamente alla persona politicamente esposta, posseggono la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una Persona Politicamente Esposta.
PERSONALE DI SVILUPPO TOSCANA	<p>Tutto il personale dipendente, stagisti, interinali e collaboratori (anche eventuali outsourcer di cui la Società potrebbe avvalersi) e, in particolar modo, tutti i soggetti che entrano in contatto con il beneficiario e che svolgono le attività di adeguata verifica.</p>

RAPPORTO CONTINUATIVO	Un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un' unica operazione.
RICICLAGGIO	<p>Ai sensi e per gli effetti del Decreto Antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. <p>Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.</p>
RISCHIO RICICLAGGIO	Il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
TITOLARE EFFETTIVO	<p>È la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal beneficiario, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.</p> <p>Il Titolare Effettivo di soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario sia una società di capitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del

	<p>beneficiario, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del beneficiario, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <p>c) i fondatori, ove in vita;</p> <p>a) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>b) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.</p> <p>Qualora l'applicazione dei criteri che precedono non consenta di individuare univocamente uno o più Titolari Effettivi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del beneficiario comunque diverso dalla persona fisica.</p>
UIF	Unità di Informazione Finanziaria

3. Il processo

Il processo è suddiviso in tre fasi operative:

- Fase 1: Adeguata Verifica;
- Fase 2: Valutazione del rischio riciclaggio ed eventuale segnalazione dell'operazione sospetta;
- Fase 3: Formazione e segnalazione anomalie e processo di miglioramento.

Di seguito sono descritte le attività relative a ciascuna fase di processo.

4. Fase 1: Adeguata verifica

Al momento di instaurazione di un **Rapporto Continuativo o di una Operazione Occasionale** Sviluppo Toscana procede all'identificazione del beneficiario, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo.

L'adeguata verifica si formalizza preliminarmente mediante modulo da far sottoscrivere al soggetto persona fisica, o al legale rappresentante delle società-persone giuridiche.

4.1 Identificazione del beneficiario e Esecutore

L'identificazione del beneficiario e dell'eventuale Esecutore avviene in via principale per mezzo dell'acquisizione dei dati identificativi (in corso di validità) così come di seguito indicato:

I documenti validi per l'identificazione sono:

- a) Carta d'identità;
- b) Passaporto;
- c) Patente di guida;
- d) Patente nautica;
- e) Libretto di pensione;
- f) Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- g) Porto d'armi;
- h) Tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione statale purché munite di fotografia identificativa e timbro;
- i) l'identificazione si assume per effettuata in presenza di una firma digitale in corso di validità regolarmente apposta dall'esecutore o beneficiario.

Il beneficiario (o esecutore), in fase di sottoscrizione del modulo di domanda, fornisce le informazioni relative alla natura del rapporto, al titolare effettivo ed alle relazioni intercorrenti tra il beneficiario e l'esecutore, tra il beneficiario e il titolare effettivo.

In questa fase vengono verificati:

- a) i poteri di firma e di rappresentanza;
- b) corretta compilazione del modulo e della presenza dei documenti di identità (per beneficiario/esecutore/titolare effettivo) in corso di validità, secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- c) censimento del titolare effettivo, beneficiario ed eventuale esecutore, indicazione delle relazioni intercorrenti tra il beneficiario e l'esecutore, tra il beneficiario e il titolare effettivo;
- d) le segnalazioni in merito ai sospetti PEP o appartenenti alle liste antiterrorismo

4.2 Identificazione del titolare effettivo

L' art. 1 del D.lgs. 90/2017 identifica il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche, diverse dal beneficiario, "nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Per l'identificazione del titolare effettivo sarà usato lo specifico modulo previsto dal bando di agevolazione e predisposto dal titolare del Provvedimento. In alternativa, dovrà essere utilizzato il **Modulo di identificazione e di adeguata verifica predisposto dalla Società**.

In linea con quanto delineato dall'art. 20 del D.lgs. 231/2007 così come modificato dal D.lgs. 125/2019 (V Direttiva Antiriciclaggio), il titolare effettivo di beneficiari **diversi dalle persone fisiche** coincide con le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta o il relativo controllo.

Per le società di capitali costituisce:

- **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica.
Esempio: Il capitale sociale di Alfa srl è stato sottoscritto nel seguente modo: Socio X 25%, Socio Y 35%, Socio Z 40%. I titolari effettivi sono il socio YeZ (oltre eventuali altri indicati dal beneficiario ed opportunamente giustificati).
- **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del beneficiario, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Quando l'assetto societario non permetta l'individuazione della persona fisica cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui è attribuibile il **controllo** in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (Art. 20 comma 3 D.lgs 231/2007).

➔ Nel caso in cui il beneficiario sia una **persona giuridica privata** (Art. 20 comma 4 D.lgs, 231/2007 così come modificato dal D.lgs. 125/2019), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (es: associazioni, fondazioni, confraternite), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del beneficiario comunque diverso dalla persona fisica. (Art. 20 comma 5 D.lgs 231/2007 così come modificato dal D.lgs 125/2019).

➔ Nei casi di **società ad azionariato diffuso o di società cooperative**, il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione (es: legale rappresentante) della società che abbia influenza sulle decisioni dei soci, in particolare su quelle riferite alla nomina degli amministratori.

➔ **Nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25%** più uno del capitale sociale del beneficiario. In questo caso sarà necessario considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del beneficiario (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul beneficiario).

➔ Presenza di una o più **società fiduciarie**, anche a diversi livelli della catena partecipativa: comunicazione riservata del beneficiario/della fiduciaria che indichi il fiduciante (o i fiducianti) titolare effettivo della quota e gli ulteriori fiducianti con indicazione delle rispettive quote di partecipazione, dei dati identificativi dei medesimi. L'istruttore dovrà chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del beneficiario e dell'operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario. Alle società partecipate da fiduciari, in linea con le disposizioni Banca d'Italia vigenti, vanno applicate misure di adeguata verifica rafforzata.

Per l'individuazione delle fiduciarie vigilate (ove non fosse espressamente indicato dal beneficiario tra la documentazione fornita) è possibile consultare l'elenco disponibile sul sito del Mise aggiornato al 12/2019 al seguente link: [Società fiduciarie \(mise.gov.it\)](http://Società fiduciarie (mise.gov.it))

➔ In caso di **trust**, il Titolare effettivo coincide con le seguenti persone:

- a. il disponente (o settlor);
- b. il/i trustee;
- c. il guardiano (o protector), se presente;
- d. i beneficiari, o qualora non siano ancora stati determinati i soggetti che beneficiano del trust, la classe di persone nel cui interesse principale il trust è costituito o opera;
- e. ogni altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

In ogni caso va sempre conservata traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, evidenziando in fase di adeguata verifica la relazione tra beneficiario e titolare effettivo.

La documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo operazione.

I casi di difformità fra quanto dichiarato dal beneficiario in merito al titolare effettivo, e quanto invece risulta alla Società da altre fonti (visure camerali, atti notarili ecc...) dovranno essere esaminati con molta cura.

4.3 Approccio basato sul rischio – Valutazione

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti tramite valutazione del rapporto con l'utilizzo degli indicatori di anomalia ed il supporto della documentazione acquisita in relazione al singolo bando.

Per la **valutazione** del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli addetti devono tener conto dei seguenti elementi:

- a) con riferimento al beneficiario:
 - natura giuridica e caratteristiche;
 - attività svolte e gli interessi economici;
 - comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
 - area geografica di residenza o sede del beneficiario o della controparte;
- b) con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo:
 - tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posti in essere;
 - modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;
 - ammontare;
 - frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
 - ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal beneficiario e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
 - area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Tutta la documentazione facente parte delle valutazioni dovrà essere conservata nel fascicolo operazione.

4.3.1 Misure semplificate di adeguata verifica

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Società applica misure di adeguata verifica semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti nel decreto.

Per poter applicare obblighi semplificati è necessario appurare che il beneficiario sia:

- 1) **una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato** e sottoposta ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
Per la consultazione delle società quotate in Italia è possibile accedere al seguente link <http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/listino-a-z.html?initial=A&lang=it>
Per le società quotate riconosciute ai sensi dell'ordinamento comunitario è possibile consultare il link https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg#
- 2) **una pubblica amministrazione** ovvero istituzione o organismo che svolga funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) **un intermediario bancario o finanziario** di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

4.3.2 Misure rafforzate di adeguata verifica

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo risultante da specifiche previsioni normative o da specifiche valutazioni della Società, la Società adotta misure rafforzate di adeguata verifica, acquisendo informazioni aggiuntive sul beneficiario e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Tra le attività che, a titolo esemplificativo, vengono indicate dall'Autorità vi è:

- ✓ l'acquisizione di ulteriori informazioni rispetto all'identità del beneficiario e del titolare effettivo (ad esempio informazioni circa familiari, eventuali conviventi, società, persone in affari con il beneficiario) o l'assetto proprietario e di controllo del beneficiario. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del beneficiario e del titolare effettivo;
- ✓ lo svolgimento di indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto e sull'eventuale destinazione dei fondi;

- ✓ l'eventuale verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del beneficiario, impiegati nel rapporto continuativo (es: bilanci, dichiarazioni dei redditi, documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari);

Le misure di rafforzata verifica trovano applicazione sia quando emerge tale necessità in seguito all'autonoma valutazione del rischio fatta dalla Società, sia in ipotesi specificamente previste dalla normativa. In particolare:

Fattori di rischio relativi al beneficiario:

- si venga a conoscenza nell'ambito dell'attività istruttoria di rapporti continuativi instaurati o eseguiti in circostanze anomale (es: riluttanza nel fornire le informazioni richieste);
- nell'utilizzo di mezzi tecnologici innovativi per la verifica dell'identità, verificare il rischio frode per sostituzione di persona (ovvero il rischio che un beneficiario non sia chi afferma di essere, o addirittura che la persona non sia una persona reale);
- sia verificata la presenza di beneficiari residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- dall'esame della struttura e della governance societaria in sede di istruttoria risultino strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- il beneficiario è una nuova impresa priva di un adeguato profilo aziendale o di una storia documentata;
- indici reputazionali negativi relativi al beneficiario, titolare effettivo e all'esecutore (es: procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni antiriciclaggio);
- siano accertate società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
- attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione (appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili);
- beneficiario o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
- il background del beneficiario e del titolare effettivo non è coerente con le informazioni note all'impresa riguardanti la sua attività economica precedente, attuale o prevista, il volume d'affari delle sue attività, l'origine dei fondi e del patrimonio del beneficiario o del titolare effettivo;
- assetto proprietario della società beneficiaria anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il beneficiario o con la sua attività;
- prodotti o servizi nuovi o innovativi, che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie; operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Fattori di rischio geografici:

- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi terzi che siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- Paesi soggetti a sanzioni (embargo o misure analoghe) emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche;
- Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali;

- Laddove il beneficiario sia un trust o un altro tipo di istituto giuridica, o abbia una struttura o funzioni analoghe a quelle di un trust, tenere in considerazione in che misura il paese in cui il beneficiario è, ove applicabile, il titolare effettivo sono registrati rispetto le norme internazionali in materia di trasparenza fiscale e condivisione delle informazioni.

In ogni caso, la Società applicherà sempre misure di **adeguata verifica rafforzata** in caso di:

- a) beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla **Commissione europea (Allegato A)**;
- b) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con beneficiari e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali il profilo sarà commisurato al rischio in concreto rilevato.

In presenza di **obblighi rafforzati di adeguata verifica**, gli istruttori dovranno applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile.

In particolare:

- per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal beneficiario, ma procedere comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale cc...;
- le informazioni fornite dal beneficiario sullo scopo e sulla natura del rapporto dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell'analisi del beneficiario, fermo restando che **P'istruttore non ha un obbligo di indagine**, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta;
- la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del beneficiario, impiegati nel rapporto continuativo (particolarmente a rischio i settori economici, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica, commercio di armi). A tal fine, si fa riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari se la loro acquisizione è prevista dal singolo Bando.

4.4 Procedure in tema di individuazione e adeguata verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)

La normativa antiriciclaggio impone l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica sulle Persone Politicamente Esposte (per la definizione di PEP si rinvia al capitolo 2 Definizioni).

- Per **determinare** se il beneficiario/esecutore/titolare effettivo sia una PEP ci si avvale della dichiarazione fornita all'interno del *modulo di identificazione e adeguata verifica*. Tale dichiarazione dovrà essere altresì appurata attraverso l'utilizzo di apposite banche dati messe a disposizione dalla Società.
- Gli **istruttori** procederanno pertanto con gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, dando adeguata evidenza della eventuale presenza di PEP nell'operazione.

Un ausilio per queste tipologie di verifiche su PEP nazionali può essere fornito dagli obblighi di trasparenza pubblica ex D.lgs 33/2013. A titolo di esempio, l'articolo 14 del decreto n. 33/2013 prevede che per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali a livello statale, regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pubblicino una serie di documenti e informazioni (es: situazione patrimoniale, dichiarazione dei redditi, dichiarazione sui diritti reali su beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri ecc.).

La documentazione a supporto della suddetta verifica dovrà essere conservata all'interno del fascicolo operazione nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

Le informazioni complessivamente raccolte dovranno essere riepilogate nella nota del Questionario Antiriciclaggio da cui deve emergere chiaramente se dalla valutazione vengono rilevati o non vengono rilevati elementi di sospetto; la documentazione dovrà essere posta a corredo del fascicolo operazione. Le valutazioni non sono oggetto di accesso agli atti, di richiesta documentale o di trasmissione a terzi.

5 Il Gestore Antiriciclaggio

Con Decreto del'A.U. n. 112 del 31/05/2023, per effetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 delle citate istruzioni U.I.F. del 23.04.2018, è stato nominato il Gestore delle comunicazioni delle operazioni sospette di Sviluppo Toscana

L'Ufficio del Gestore è ubicato presso la Sede della Società in Viale Matteotti, 60 - Firenze, all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@sviluppo.toscana.it

Il Gestore è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni concernenti operazioni sospette alla U.I.F., secondo le prescrizioni di cui alle menzionate istruzioni U.I.F. del 23.04.2018. La valutazione è fatta sulle segnalazioni interne pervenute dal Responsabile del U.O. segnalante all'indirizzo e-mail antiriciclaggio@sviluppo.toscana.it nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

La U.I.F. considera quale unico proprio interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi approfondimenti la persona individuata quale Gestore.

Il Gestore, inoltre:

- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- presta consulenza alle strutture operative in merito alle procedure da adottare per la segnalazione di eventuali operazioni sospette;
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle strutture operative;
- assicura la trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate;
- contribuisce all'individuazione delle misure necessarie a garantire la riservatezza e la conservazione dei dati, delle informazioni e della documentazione relativa alle segnalazioni.

6 Fase 2: Valutazione del rischio riciclaggio ed eventuale segnalazione dell'operazione sospetta

Nel presupposto che le comunicazioni alla U.I.F. vanno effettuate:

- a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione;
- a prescindere dal fatto che ineriscano ad operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione,

i Responsabili delle U.O. interessate riepilogano le incongruenze rilevate in sede istruttoria e, tenuto conto di quanto indicato nei paragrafi precedenti, inviano al Gestore una sintetica relazione (descrittiva dei fatti oggetto della eventuale segnalazione e del processo logico che ha portato alle proprie conclusioni), corredata degli indicatori di anomalia e di eventuale ulteriore documentazione a supporto, avendo cura di non inserire tale relazione nel fascicolo dell'operazione

Qualora sulla base delle analisi svolte il Gestore non giudicasse le caratteristiche dell'operazione significativamente anomale, disporrà l'archiviazione della segnalazione formalizzando le motivazioni poste a base della propria valutazione.

In caso contrario, la segnalazione sarà effettuata dallo stesso Gestore seguendo le modalità previste dall'UIF.

Qualora le anomalie riscontrate facessero desumere altre fattispecie delittuose, il Responsabile U.O. segnalante, sentito il Gestore, procede ad informare l'Amministratore Unico per la valutazione circa la denuncia dei fatti penalmente rilevanti che rimane atto distinto ed indipendente dalla comunicazione all'UIF.

L'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante, disciplinate nella "Procedura di tutela del segnalante" vigente.

L'Autorità Giudiziaria può richiedere l'identità del segnalante solo con decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede (art. 38, comma 3).

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Le comunicazioni alla UIF devono essere effettuate anche in caso di sospetto di operazioni riconducibili al **finanziamento del terrorismo**. In tal senso, con riguardo anzitutto al riscontro del nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle *Sanctions list* sensibili ai fini antiterrorismo, non è in ogni caso sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia del nominativo.

6.1 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

È vietato alla Società e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione salvo che tale comunicazione sia effettuata:

- ai fini di un accertamento investigativo;
- alle Autorità di Vigilanza di settore nel corso delle verifiche da queste effettuate ai sensi della Normativa Antiriciclaggio per accertare il rispetto dei relativi obblighi da parte della Società;
- negli altri casi di comunicazione previsti ex art. 39 D.lgs. 231/07.

6.2. Archivio delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni provvede all'archiviazione di tutta la documentazione acquisita in sede di valutazione di ciascuna operazione sospetta, ancorché non si sia proceduto alla segnalazione all'UIF, in un archivio elettronico a cui ha accesso solo il Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle segnalazioni assicura la riservatezza delle informazioni archiviate, in particolare dell'identità della persona da cui è partita la segnalazione, e la completa ricostruibilità dell'iter valutativo. In caso di trasmissione della segnalazione, il Gestore provvede, altresì, all'archiviazione delle comunicazioni inviate. Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di segnalazione delle operazioni sospette, sia in caso di assenza di elementi di sospetto, sia nel caso di invio della segnalazione all'UIF, deve essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

7. Fase 3: Formazione e segnalazione anomalie e processo di miglioramento

La Società, anche su proposta del Gestore delle segnalazioni, organizza con cadenza almeno annuale l'attività formativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo per tutti i dipendenti della Società. L'attività formativa è finalizzata a garantire la piena conoscenza della normativa vigente e delle procedure aziendali.

La società provvede a tenere traccia della partecipazione di ciascun dipendente alle attività di formazione/addestramento.

I piani formativi comprendono attività finalizzate alla corretta applicazione degli adempimenti normativi ed al riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

In particolare, il personale a più diretto contatto con i beneficiari è costantemente informato sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

I singoli Responsabili di U.O. procedono a valutare gli eventuali ambiti di miglioramento e a segnalare al Gestore ed all'U.O. sia i suggerimenti procedurali ed organizzativi in materia che le eventuali esigenze formative del personale di propria competenza.

8. Disponibilità e accessibilità dei dati

L'Area Operativa Sistemi informativi garantisce che atti e informazioni in materia antiriciclaggio registrate nel sistema informativo all'interno di un fascicolo unitario:

- saranno accessibili in maniera tempestiva e completa sia dal personale della Società che dalle autorità ispettive;
- saranno adeguatamente memorizzati e conservati per 10 anni dall'ultimazione della prestazione in ottemperanza al disposto normativo;

e che saranno adottate tutte le misure informatiche necessarie a prevenire qualsiasi perdita di documenti, dati e informazioni registrate in ciascuna fase del processo, oltre che qualsiasi possibilità di accesso e/o violazione dei dati dall'esterno;

Allegato A: Paesi terzi ad alto rischio

Di seguito l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio individuati dal GAFI:

Black List

1. Repubblica Democratica di Corea
2. Iran
3. Myanmar

Grey List

1. Albania
2. Barbados
3. Burkina Faso
4. Cambogia
5. Isole Cayman
6. Repubblica Democratica del Congo
7. Gibilterra
8. Haiti
9. Giamaica
10. Giordania
11. Mali
12. Marocco
13. Mozambico
14. Nigeria
15. Panama
16. Filippine
17. Senegal
18. Sudafrica
19. Sud Sudan
20. Siria
21. Tanzania
22. Turchia
23. Uganda
24. Emirati Arabi Uniti
25. Yemen

Allegato B: Rischio riciclaggio nelle province italiane

Le province in cui il rischio riciclaggio è più elevato si trovano al Sud, con quattro province calabresi ai primi posti (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone). Al loro interno si registrano livelli elevati di infiltrazione di stampo mafioso, intensità dell'uso di contante ed economia sommersa.

Sempre al Sud, anche Napoli, Caserta, Palermo e Trapani mostrano un elevato rischio riciclaggio. Nelle regioni non meridionali, il rischio più alto è registrato dalle province di Imperia e Prato, con livelli relativamente elevati di

opacità della struttura proprietaria delle imprese, di economia sommersa, di uso del contante e, soprattutto nel caso di Prato, di trasferimenti di denaro tramite money transfer.

A livello provinciale, il rischio riciclaggio ha una correlazione significativa con il tasso di segnalazione di operazioni sospette (SOS - STR); si ha però l'impressione che alcune province riportino un numero di SOS inferiore rispetto a quello stimato in base al livello di rischio riciclaggio.

Prime 12 province in base all'indicatore composito del rischio riciclaggio (Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC)

1. Reggio Calabria
2. Vibo Valentia
3. Catanzaro
4. Crotone
5. Napoli
6. Imperia
7. Caserta
8. Agrigento
9. Palermo
10. Caltanissetta
11. Trapani
12. Prato

Allegato C: Indicatori di anomalia antiriciclaggio per Pubblica amministrazione [allegato esterno]